



Regione Calabria

Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.12 "Riunione decisoria" della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) e per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi

1. Ambito di applicazione

Le presenti direttive disciplinano la riunione decisoria di cui all'art. 12, legge regionale 19/2001, da attivare, preliminarmente alla conferenza di servizi, qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, due o più articolazioni amministrative della Regione e dettano disposizioni per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi.

2. Procedura interna successiva alla ricezione della convocazione da parte di altri enti e individuazione del Rappresentante unico regionale

Qualora la Regione debba **partecipare** alla conferenza di servizi indetta da altra amministrazione precedente sono previste 3 ipotesi, per ciascuna delle quali viene individuata una modalità di gestione volta ad accelerare gli adempimenti di competenza.

I) La comunicazione concernente l'indizione della conferenza di servizi è ricevuta dal Presidente della Giunta regionale

La comunicazione è trasmessa immediatamente al Dirigente generale ritenuto competente.

II) La comunicazione è ricevuta da una Direzione generale

La comunicazione è trasmessa immediatamente, unitamente alle valutazioni/osservazioni di competenza, al Dirigente di settore competente per materia e, ove trattasi di settore appartenente ad altro dipartimento, per conoscenza al Dirigente Generale del dipartimento interessato.

III) La comunicazione è ricevuta da un Dirigente di settore

Il Dirigente di settore valuta immediatamente se la questione oggetto della conferenza sia riconducibile alla competenza del proprio settore.

In questa ipotesi si prospettano 3 possibilità:

a. Qualora il Dirigente di settore accerti la propria **incompetenza** in relazione alla partecipazione alla conferenza, trasmette immediatamente la comunicazione di indizione al Dirigente di settore ritenuto competente e, per conoscenza, al Dirigente Generale del proprio dipartimento. Ove trattasi di settore appartenente ad altro dipartimento, la comunicazione di indizione deve essere altresì trasmessa per conoscenza al Dirigente Generale del dipartimento interessato. Il dirigente di Settore competente procede alla comunicazione del nominativo del R.U.R. e agli adempimenti conseguenti. In caso di conflitto negativo di competenza si applica quanto previsto alla lettera c).

b. Qualora il Dirigente di settore ritenga sussistente la **competenza esclusiva** del proprio settore in relazione alla partecipazione alla conferenza, ne informa immediatamente il Dirigente Generale, procede a comunicare il nominativo del R.U.R. e agli adempimenti conseguenti.

c. Qualora il Dirigente di settore ritenga sussistente oltre alla propria, la **competenza concorrente** di altro o altri settori in relazione alla partecipazione alla conferenza, trasmette immediatamente la comunicazione, unitamente alle proprie valutazioni/osservazioni, ai Dirigenti di settore ritenuti competenti e per conoscenza ed ai Dirigenti Generali dei dipartimenti interessati. Il Dirigente di settore informa, inoltre, Dirigente Generale del proprio dipartimento che provvede alla convocazione dei Dirigenti Generali dei dipartimenti interessati.



Regione Calabria

In tale caso, il RUR viene individuato di concerto dai Dirigenti generali dei Dipartimenti interessati.

Laddove non si raggiunga l'accordo oppure vi sia conflitto negativo di competenza tra più settori afferenti a più dipartimenti, i Dirigenti Generali cui afferiscono i settori interessati sottopongono la questione al Comitato di coordinamento dei dirigenti generali per il tramite del Segretario Generale della Giunta regionale al fine dell'individuazione del Settore competente.

Il dirigente di Settore individuato come competente procede alla comunicazione del nominativo del R.U.R. e agli adempimenti conseguenti.

Si rinvia allo schema allegato alle presenti direttive.

Le modalità disciplinate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo si applicano anche laddove la Regione sia soggetto precedente.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 relative al Provvedimento autorizzatorio unico regionale, con riferimento al quale il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente è Autorità competente nonché Rappresentante Unico Regionale. In tale caso, il RUR si attiene alle disposizioni delle presenti direttive per lo svolgimento della riunione decisoria di cui all'art. 12 della legge regionale n. 19/2001 in quanto applicabili. Eventuali conflitti negativi di competenza in ordine all'individuazione dei settori da convocare alla riunione decisoria sono risolti con le modalità di cui alle lettere a) e c).

3. Modalità di convocazione

La riunione decisoria è convocata dal R.U.R. in modalità simultanea, anche attraverso il ricorso a conference call, videoconferenza o altri strumenti telematici, oppure asincrona.

4. Riunione decisoria simultanea

Si apre alla data stabilita nella convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti.

Il R.U.R. procede alla convocazione delle riunioni decisive attenendosi al rispetto di:

- obbligo di convocazione della riunione mediante comunicazione con PEC;
- obbligo di indicare nell'avviso di convocazione la data della prima riunione che si deve obbligatoriamente tenere entro cinque giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell'ufficio precedente, in caso di particolare complessità dell'istruttoria e comunque entro dieci giorni dalla convocazione stessa;
- obbligo di indicare nell'avviso di convocazione quale sia lo specifico argomento oggetto della riunione.

5. Svolgimento dei lavori

Nello svolgimento dei lavori della riunione decisoria simultanea è necessario attenersi a:

- obbligo di assumere le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori a maggioranza dei presenti, assegnando prevalenza, in caso di parità di voti, alla posizione espressa dal R.U.R.;
- obbligo per la struttura organizzativa che indice la riunione decisoria di provvedere ai compiti di segreteria e di redazione del relativo verbale;



Regione Calabria

- obbligo, per le conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni precedenti, di adottare la decisione con cui si determina la posizione unitaria della Regione entro e non oltre il termine coincidente con la data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi;
- rispetto della titolarità della legittimazione a partecipare alla riunione decisoria e ad esprimere in modo vincolante la volontà della struttura regionale di appartenenza, in capo al dirigente o suo delegato per ogni Settore regionale interessato, per tale intendendosi ogni Settore del quale debba essere acquisito un parere, una intesa, un nulla osta o ogni altro atto comunque denominato;
- obbligo di redigere un verbale dei lavori di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto al termine di ogni riunione da tutti i soggetti intervenuti.

6. Fase conclusiva e disciplina del dissenso

La fase conclusiva della riunione decisoria simultanea è disciplinata come di seguito indicato:

- la decisione conclusiva deve essere adottata entro i termini perentori indicati al precedente paragrafo 5;
- all'esito dei lavori, o decorso inutilmente il termine di conclusione individuato nella prima riunione, il R.U.R., valutate le specifiche risultanze dei lavori e tenuto conto delle posizioni "prevalenti" espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento al fine di esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;
- il R.U.R. recepisce, con propria determinazione, le risultanze del verbale conclusivo dei lavori della riunione decisoria. La determinazione attribuisce efficacia alla decisione espressa nella riunione decisoria. Il verbale conclusivo della riunione decisoria contiene:
 - a) l'oggetto della riunione decisoria;
 - b) l'elenco delle strutture convocate;
 - c) l'elenco delle strutture intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;
 - d) l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun soggetto intervenuto.
- il R.U.R. deve considerare acquisito l'assenso della struttura regionale convocata il cui rappresentante non abbia preso parte ai lavori della riunione decisoria o, all'esito dei lavori, non abbia espresso definitivamente la volontà della struttura rappresentata;
- il dissenso espresso in sede di riunione decisoria da uno o più rappresentanti delle strutture regionali interessate e regolarmente convocate:
 - deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella riunione decisoria;
 - deve essere congruamente motivato;
 - non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della riunione decisoria medesima;
 - deve recare specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

7. Riunione decisoria asincrona

Si apre con la convocazione e si chiude con l'adozione del provvedimento finale da parte della struttura organizzativa precedente.

La convocazione della riunione deve avvenire con comunicazione a mezzo PEC e deve indicare quale sia lo specifico argomento oggetto della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i termini previsti per la conclusione della riunione decisoria, entro i quali ciascuna struttura organizzativa convocata deve esprimere la propria posizione in merito all'oggetto della riunione.



Regione Calabria

In particolare, fermo restando il termine di conclusione della riunione, come indicato al paragrafo 5:

- entro 5 giorni lavorativi dalla convocazione da parte della struttura organizzativa precedente possono essere eventualmente richieste integrazioni documentali;
- entro 10 giorni dalla convocazione devono essere comunicate le posizioni assunte da parte delle strutture convocate in merito all'oggetto della riunione.

Il termine può essere prorogato, compatibilmente con i termini previsti per la conclusione della riunione decisoria, nei casi di coinvolgimento di strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.

La decisione conclusiva deve essere adottata entro i termini perentori indicati al precedente paragrafo 5.

Il R.U.R. provvede alla conclusione motivata del procedimento, adottando la propria determinazione sulla base delle comunicazioni pervenute da parte delle strutture convocate.

La determinazione attribuisce efficacia alla decisione espressa nella riunione decisoria.

Si applica la disciplina prevista dal paragrafo 6 in merito all'acquisizione dell'assenso e del dissenso.

Schema procedura interna per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi

(Par. 2 Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.12 "Riunione decisoria" della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 <Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso> e per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi)

